

Studi di settore. Respinte le contestazioni alla titolare di un bar con un listino inferiore ai concorrenti

Prezzi bassi ma ricavi congrui: no al reddito imposto dall'ufficio

La necessità di mantenere e fidelizzare la propria clientela in un periodo di crisi caratterizzato dalla riduzione dei consumi legittima l'applicazione di prezzi inferiori rispetto ai concorrenti. È pertanto illegittima la ricostruzione dei ricavi sulla base della semplice applicazione delle percentuali medie di ricarico del settore di appartenenza anche in considerazione del fatto che i ricavi dichiarati sono comunque congrui rispetto agli studi di settore. Ad affermarlo è la sentenza 7546/1/2015 della Ctp di Milano (presidente Roggero, relatore Chiametti).

La vicenda scaturisce dall'avviso di accertamento emesso dalle Entrate per la titolare di un bar. L'ufficio, esaminata la documentazione contabile prodotta dalla contribuente, contesta la regolarità dei dati contenuti nella dichiarazione dei redditi e nello studio di settore.

Per il fisco è evidente l'antieconomicità dell'attività esercitata considerato che le percentuali di ricarico applicate dall'imprenditrice sono inferiori rispetto a quelle medie di settore. Inoltre l'inattendibilità dei dati dichiarati sarebbe confermata dall'inesistenza di fatture di acquisto di prodotti presenti nel listino prezzi del bar. Pertanto l'amministrazione, applicando al costo del venduto le percentuali medie di ricarico del settore, ha rideterminato il reddito d'impresa della contribuente.

L'imprenditrice presenta istanza di accertamento con adesione, che però si conclude negativamente con conseguente proposizione del ricorso alla Ctp. La contribuente rileva che la mancanza delle fatture di acquisto del té, della cioccolata e dell'orzo era giustificata dalla scarsa richiesta di tali prodotti. Inoltre nella compilazione dello studio di settore era stato utilizzato il listino prezzi del precedente gestore del bar, con prezzi superiori rispetto a quelli da lei applicati.

I giudici di primo grado accolgono il ricorso della contribuente, osservando che i ricavi realizzati dall'imprenditrice, anche se per effetto dell'applicazione dei fattori anti crisi, sono congrui rispetto allo studio di settore. La Ctp rileva che riduzione dei prezzi e del relativo margine di guadagno non contrasta con i criteri di ragionevolezza ed economicità della gestione imprenditoriale. La condotta della contribuente, per i giudici, era giustificata dalla necessità di mantenere la clientela anche fornendo i medesimi prodotti a un prezzo inferiore rispetto ai concorrenti. Tale comportamento, precisa la commissione, in un periodo di crisi nel quale i consumatori sono costretti a limitare le spese, va considerata come una possibile strategia volta a fidelizzare e mantenere la clientela.

Inoltre va rilevato, proseguono i giudici, che la ricorrente era subentrata nell'attività da soli tre anni, dopo il decesso della madre. Questo ha comportato un adattamento non facile, vista l'inesperienza, con evidenti ripercussioni anche nel fatturato conseguito. La ricostruzione dei ricavi sulla base della semplice applicazione delle percentuali medie di ricarico non è quindi applicabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Andrea Barison

RILIEVI INSUFFICIENTI

Le percentuali di ricarico sotto le medie del comparto non dimostrano da sole la scorrettezza del titolare